

SEZIONE	ESITO	NUMERO	ANNO	MATERIA	PUBBLICAZIONE
LAZIO	SENTENZA	302	2016	RESPONSABILITA	08/11/2016

Sent. n. 302/2016

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio

composta dai seguenti magistrati:


dott.ssa Piera MAGGI Presidente
dott.ssa Chiara BERSANI Consigliere
dott. Marcovalerio POZZATO Consigliere rel.


ha pronunciato la seguente


S E N T E N Z A

sul giudizio di responsabilità iscritto al n. 74595 del registro di Segreteria,

proposto dalla Procura regionale per il Lazio della Corte dei conti avverso

, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Baglioni e Raffaele De Luca, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Baglioni in Roma, Via Panaro 17;

, rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Di Micco, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Pomezia, Via Roma 18;

, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico De Crescenzo Costi e Vittorio Mazzaracchio, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Circonvallazione

Trionfale 34;

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Bellotti, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Piazza Attilio Friggeri 13

CON L'INTERVENTO

ADESIVO

del Comune di [REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Pisani, presso il cui studio in Roma, Circonvallazione Clodia 36/A, è elettivamente domiciliato.

Uditi, alla pubblica udienza del 18.10.2016, con l'assistenza del segretario dott. Antonio Fucci:

il giudice relatore Cons. dott. Marcovalerio Pozzato;

il P.M. nella persona del dott. Tammaro Maiello;

l'avv. Fabio Baglioni, per [REDACTED];

l'avv. Patrizia Di Micco, per [REDACTED];

l'avv. Vittorio Mazzaracchio, per [REDACTED];

avv. Stefano Bertuzzi, per delega dell'avv. Bellotti, per [REDACTED];

l'avv. Pisani, per il Comune di [REDACTED].

Esaminati tutti gli atti di causa.

RITENUTO IN FATTO

L'atto di introduzione del presente giudizio deduce la sussistenza di danno erariale, pari a € 364.528,50,

da porre in relazione ai colpevoli comportamenti dei convenuti [REDACTED], [REDACTED],

[REDACTED] e [REDACTED].

E' in particolare chiesta la condanna dei predetti, in solido, in favore del Comune di [REDACTED], secondo

le seguenti quote: [REDACTED] € 145.811,40; [REDACTED] € 109.358,55; [REDACTED] € 54.679,28; [REDACTED] €

54.679,28.

Ad avviso di parte attrice i convenuti, dirigenti e funzionari del Comune di [REDACTED], avrebbero dolosamente omesso di incassare le somme dovute per la riscossione degli oneri concessori e di costruzione del predetto ente locale, arrecando con tale comportamento un danno alle casse comunali di [REDACTED] pari a € 364.528,50, dal 2005 al 2010 (conteggi effettuati dal Nucleo di Polizia Tributaria di Roma; cfr. relazioni prot. 0459865 del 27.09.2012 e prot. 0528220 del 06.11.2012).

In tale prospettiva, riferisce la precedente Procura che:

-l'arch. [REDACTED] (dirigente del settore edilizia privata e urbanistica, assetto del territorio del Comune di [REDACTED]), il geom. [REDACTED] (coordinatore dell'ufficio per la gestione e il controllo dei versamenti relativi agli oneri concessori e atti fideiussori), la signora [REDACTED] (responsabile ufficio recuperi e oneri), la signora [REDACTED] (istruttore amministrativo presso il settore tecnico, incaricata di coadiuvare la signora [REDACTED] nel controllo dei versamenti degli oneri), avrebbero omesso di procedere alla riscossione di quanto dovuto dai costruttori beneficiari dei permessi a costruire, non applicando le sanzioni pecuniarie per il ritardato versamento, non escutendo le relative polizze fideiussorie per il caso di morosità;

-la Guardia di Finanza ha riscontrato (cfr. relazione prot. 0528220 in data 06.11.2012) che su n. 42 pratiche edilizie esaminate risultavano n. 18 casi di irregolarità, con conseguente mancato introito per complessivi € 666.648,96 (€ 159.383,47 per omessa applicazione delle sanzioni per ritardati pagamenti degli oneri di urbanizzazione; € 26.604,87, per mancato pagamento delle sanzioni o mancata irrogazione di queste ex art. 42 del d.P.R. n. 380/2001, senza utilizzo delle polizze; € 480.660,63 per mancato pagamento, da parte dei destinatari, delle sanzioni applicate).

Nelle more degli accertamenti della precedente Procura, venivano recuperati oneri e sanzioni per € 82.557,69.

Nei confronti dei predetti soggetti è stato quindi emesso l'invito (30.01.2015) di cui all'art. 5 del D.L.

15.11.1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella L. 14.1.1994, n. 19.

Tutti gli intimati hanno controdedotto con atti scritti, essendo sentiti personalmente i signori [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] (audizione del 02.11.2015).

Con ordinanza n. IP 35/2015 in data 20.11.2015 questa Sezione ha autorizzato la proroga di 120 giorni del termine per il deposito dell'eventuale atto di citazione.

Valutate le controdeduzioni scritte e orali, la precedente Procura ha chiesto al Segretario generale del Comune di [REDACTED], al responsabile dell'ufficio Edilizia privata e al responsabile del servizio finanziario una relazione in ordine alla lavorazione dei permessi di costruzione, nonché alle somme dovute e incassate in relazione a questi ultimi.

Il Segretario generale del predetto ente locale, nell'integrare la documentazione già inviata con nota prot. 111108 in data 21.12.2015 (esplicativa delle pratiche istruite e lavorate, delle somme dovute, delle somme richieste, incassate e da riscuotere, degli importi prescritti, delle determinate e degli ordini di servizio emessi dall'arch. [REDACTED] e dal geom. [REDACTED]), ha, con nota prot. 21901 del 04.03.2016, quantificato le somme, dovute a titolo di sanzioni, non recuperate dal Comune di [REDACTED] e prescritte. In base a tale comunicazione risultano prescritti i seguenti importi: € 90.799,56, per il 2005; € 38.766,85, per il 2006; € 194.815,50, per il 2007; € 30.694,83, per il 2008; € 9451,76, per il 2010 (per un totale di € 364.528,50).

La precedente Procura ha quindi emesso atto di citazione nei confronti dei convenuti, con richiesta di condanna al pagamento, a favore del Comune di [REDACTED] (con rivalutazione monetaria e interessi) del complessivo importo di € 364.528,50.

Nei confronti dei convenuti sussistono, secondo parte attrice, tutte le condizioni per l'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativo contabile.

I predetti avrebbero, per effetto di omissioni e violazioni dei propri obblighi di servizio, ciascuno in

relazione alle mansioni svolte (l'arch. [REDACTED] in qualità di dirigente del settore edilizia privata e urbanistica - assetto del territorio del Comune di [REDACTED], il geom. [REDACTED] nella veste di coordinatore dell'ufficio per la gestione e il controllo dei versamenti relativi agli oneri concessori e atti fideiussori, la signora [REDACTED] quale responsabile ufficio recuperi e oneri, la signora [REDACTED] in quanto istruttore amministrativo presso il settore tecnico, incaricata di coadiuvare la signora [REDACTED] nel controllo dei versamenti degli oneri), omesso di procedere alla riscossione di quanto dovuto dai costruttori beneficiari dei permessi a costruire, non applicando le sanzioni pecuniarie per il ritardato versamento e non escutendo le polizze fideiussorie previste per il caso di morosità.

Il convenuto geom. [REDACTED] si è costituito (14.09.2016) con il patrocinio dell'avv. Sergio Bellotti del Foro di Roma, chiedendo che la domanda attorea venga dichiarata improponibile per intervenuta prescrizione, ovvero rigettata per infondatezza.

In via subordinata, è chiesto l'esercizio del potere riduttivo.

In via istruttoria è chiesta l'escussione di testi su articolati capitoli di prova.

Preliminarmente è dedotta l'intervenuta prescrizione dell'azione della Procura, atteso che il termine iniziale al proposito decorre dal 06.07.2009 (data in cui il [REDACTED] rimise il mandato di dirigente dell'ufficio per la gestione e il controllo dei versamenti relativi agli oneri concessori e atti fideiussori). Al proposito, è rilevato che il fondamento della domanda attorea nei confronti del convenuto va correlata agli atti e agli incarichi svolti dal predetto sino al luglio 2009.

Nel merito, si osserva che:

-nell'ambito dell'attività di riscossione degli oneri dovuti da parte dei titolari delle pratiche edilizie il [REDACTED] non aveva alcun compito gestionale o direttivo, essendo le sue funzioni limitate all'esame tecnico dell'istruttoria effettuata nei progetti edilizi presentati al Comune;

-l'attività di controllo del recupero degli oneri in questione era stata sostanzialmente iniziata, *ex novo*,

proprio dal [REDACTED], dal 1977;

-il controllo e la gestione delle relative pratiche, ben prima dell'istituzione di un apposito ufficio nel maggio 2009, era stato affidato alla responsabilità delle signore [REDACTED] e [REDACTED] (nonché ad alcune risorse stagionali, fra cui, in particolare, le signore Costanzo e Savioli);

-dal 13.07.2009 il convenuto (dirigente dell'ufficio dal settembre 2006 al gennaio 2009) ha cessato di occuparsi del settore edilizio, di fatto esautorato dalla dirigente ([REDACTED]); di tutta l'attività successiva il [REDACTED] non ha più avuto alcuna contezza;

-i ritardi nella riscossione dei pagamenti, nell'attivazione delle polizze e nell'applicazione delle sanzioni previste non possono in alcun modo essere addebitate al [REDACTED] ma a carenze e disorganizzazioni della struttura amministrativa comunale;

-difetta nei confronti del convenuto (ineccepibile nel corso della propria carriera professionale) la possibilità di addebitare al medesimo un'azione amministrativa contraria ai fini istituzionali, men che meno un profilo doloso in un suo comportamento ipoteticamente antiggiuridico.

La convenuta [REDACTED] si è costituita (27.09.2016) con il patrocinio dell'avv. Patrizia Di Micco, chiedendo che la citazione venga dichiarata inammissibile; nel merito, in via preliminare, che venga dichiarata la prescrizione; nel merito, che venga respinta la domanda attorea in quanto infondata.

In via subordinata, è chiesta l'ampia applicazione del potere riduttivo.

In via pregiudiziale, è rilevata l'inammissibilità della citazione per radicale discrepanza fra il c.d. "invito a dedurre" e l'atto di citazione, essendo differente il danno erariale dedotto e la documentazione posta a supporto della domanda attorea.

Nel merito, in via preliminare, è eccepita la prescrizione quinquennale, posto che per le pratiche fra il 2005 e il 2009 (cui va riconnesso l'evento dannoso) era decorso tale termine per il recupero da parte del Comune di [REDACTED]; in questo contesto, non sussiste alcun contegno doloso da parte della

convenuta, ma risultano dimostrati "lassismo e la confusione degli uffici, la loro cattiva organizzazione",
cui ricollegare le omissioni dal punto di vista della riscossione degli oneri edilizi.

E' da ultimo affermata l'infondatezza della domanda attorea, posto che:

-l'appartenenza della convenuta all'ufficio edilizia privata dell'ente locale non costituisce *ex se* alcuna
prova di colpevolezza in ordine alla produzione dell'ipotizzato danno;

-la [REDACTED], nello svolgimento diligente dei propri compiti, inviò numerose lettere interruttive della
prescrizione per le pratiche affidate;

-la predetta sino al maggio del 2010 non ha mai avuto la responsabilità della gestione dell'Ufficio oneri
e non è mai stata responsabile del recupero e dell'escussione delle polizze fideiussorie.

La convenuta [REDACTED] si è costituita (28.9.2016) con il patrocinio degli avvocati Fabio Baglioni e
Raffaele De Luca, chiedendo, in via preliminare, che venga dichiarata la prescrizione e l'improcedibilità
dell'azione e/o la nullità dell'atto di citazione; nel merito, che venga respinta la domanda attorea in
quanto infondata.

In via istruttoria è chiesta l'acquisizione di perizia tecnica.

In via preliminare ovvero pregiudiziale la convenuta pone, partitamente, le seguenti eccezioni:

-di decorso della prescrizione quinquennale, con riferimento alle pratiche per le quali il danno erariale
si sarebbe verificato nel 2010 e negli anni precedenti, posto che la precedente Procura pone l'iniziale
termine di conteggio del *dies a quo* dalla relazione della Guardia di Finanza (in data 27.09.2012); in
questo contesto, si evidenzia l'inesistenza di alcun occultamento doloso del danno, essendo
l'Amministrazione a conoscenza della situazione del settore edilizia;

-di nullità della citazione, essendo introdotta in quest'ultima una nuova e diversa contestazione
riguardante presunte irregolarità mai eccepite prima di allora, su cui l'incolpata non ha potuto esercitare
il minimo diritto di difesa.

Affermando l'infondatezza della domanda attorea la convenuta rileva che:

-il proprio comportamento è stato improntato alla diligenza e ai principi di buon andamento dell'Amministrazione; che non sussiste nei suoi confronti alcun profilo di dolo o di colpa grave; in questo contesto, si rileva che le sanzioni sarebbero maturate negli anni dal 2005 al 2009, in un periodo in cui la [REDACTED] non era assegnata all'ufficio Edilizia privata, né aveva alcuna responsabilità sulla riscossione degli oneri concessori; analoghe considerazioni devono valere per le somme la cui irrecuperabilità sarebbe maturata negli anni 2013, 2014 e 2015, in cui la medesima interessata (dirigente del settore dal 01.03.2009 al 12.03.2013) aveva assunto altro incarico;

-la convenuta risolveva il problema del recupero degli oneri concessori comunali superando l'incuria e l'abbandono in cui il settore era rimasto per anni;

-la nota del dirigente del Servizio Lavori pubblici e Urbanistica prot. 62224 del 29.06.2016 rileva che "sono state rinvenute molteplici comunicazioni interruttive dei termini di prescrizione di numerose posizioni riportate nella relazione" (della Guardia di Finanza); la documentazione richiamata contribuisce "ad abbattere notevolmente le somme ritenute prescritte nella prima ricognizione dell'ufficio, e quindi il presunto danno erariale" (abbattimento nella misura di € 87.535,93);

-la quantificazione del danno poteva essere svolta solo dopo avere tentato la richiesta di pagamento; comunque, il calcolo del tempo della prescrizione appare errato.

Viene quindi conclusivamente chiesta, in via subordinata, la rideterminazione dell'entità del presunto danno erariale, disponendo un accertamento tecnico in tal senso.

La convenuta [REDACTED] si è costituita (28.09.2016) con il patrocinio degli avvocati Enrico De Crescenzo Costi e Vittorio Mazzaracchio, rilevando:

- 1) l'estraneità della convenuta ai fatti contestati;
- 2) la mancata prova di una condotta commissiva o omissiva della predetta, idonea a realizzare

l'ipotizzato danno erariale;

3) l'insussistenza della colpa grave nei confronti della signora [REDACTED];

4) la non sussistenza del danno erariale, per il completo recupero dell'ente locale delle somme relative ai procedimenti edilizi in questione;

5) l'intervenuta prescrizione, per essere i fatti contestati risalenti (di oltre un decennio) nel tempo.

In particolare, sono stati evidenziati i seguenti motivi defensionali:

-la convenuta non ha preso parte alcuna, dall'ottobre 2006 al marzo 2009, ai procedimenti oggetto di contestazione;

-l'Ufficio per la gestione e il controllo dei versamenti degli oneri concessori non possedeva le minime condizioni organizzative per operare;

-alla convenuta erano stati demandati compiti meramente esecutivi (non attività di verifica e di controllo), sicché non vi era alcuna possibilità di incidere sull'*iter* degli oneri dovuti;

-l'omessa attività di vigilanza è semmai ascrivibile ad altri soggetti, che hanno attivato, istruito e definito i procedimenti edilizi in questione;

-il potere di vigilanza è prerogativa del dirigente responsabile (in questo contesto, è eccepita la semplice qualifica di funzionaria della signora [REDACTED]);

-non è dimostrato un nesso causale tra la condotta della convenuta e il lamentato danno erariale (la cui eziologia si esaurisce completamente nella sfera di attribuzione dei dirigenti chiamati in giudizio);

-la Procura avrebbe dovuto dimostrare, in relazione all'imputazione e in capo a ogni soggetto, gli estremi della colpa (grave);

-il danno erariale non sussiste, avendo il Comune di [REDACTED] conseguito il recupero quasi totale delle somme oggetto del presente giudizio;

-i fatti contestati (non essendovi stato alcun occultamento del preteso danno) sono oggetto di

intervenuta prescrizione quinquennale.

In via subordinata, il danno ascrivibile alla convenuta andrebbe rimodulato, risultando il 15% del totale risarcibile palesemente eccessivo (attesa la marginalità della signora [REDACTED] nei fatti in questione); in tale contesto, il danno addebitabile non potrebbe superare l'1% di quanto chiesto a titolo di pubblico ristoro.

Con memoria in data 14.10.2016 parte attrice ha modificato le proprie conclusioni, rideterminando il danno erariale (in complessivi € 98.760,33) e la richiesta di condanna dei convenuti nei termini seguenti, in solido:

arch. Anna [REDACTED], per € 39.504,13;

geom. Bruno [REDACTED], per € 29.628,10;

sig.ra [REDACTED], per € 14.814,05;

sig.ra [REDACTED], per € 14,814,05.

In via subordinata, fermo restando l'importo del danno erariale rideterminato, la precedente Procura si rimette alle valutazioni di questo Giudicante per la diversa ripartizione del danno.

Si è costituito *in limine litis*, con atto di intervento adesivo, il Comune di [REDACTED], con la rappresentanza dell'avv. Fabio Pisani, chiedendo che l'azione attorea venga accolta, con condanna dei convenuti nella misura complessiva di € 364.528,50.

Nel corso dell'odierna udienza il rappresentante del P.M. dott. Maiello si riporta agli atti scritti (e in particolare alle conclusioni scritte) dell'organo procedente, rideterminando la richiesta di condanna dei convenuti nella misura da ultimo evidenziata (memoria depositata il 14.10.2016), per complessivi € 98.760,33.

Pone in evidenza che:

-solo *in limine litis* parte attrice è venuta in possesso di documenti che consentono di rideterminare il

danno;

-pur essendo tardiva la memoria da ultimo depositata, quest'ultima torna in ultima analisi a vantaggio dei convenuti;

-alle indagini penali nei confronti dei convenuti (e alla successiva relazione della Guardia di Finanza) va ricondotta la conoscenza del pregiudizio erariale, fino a quel momento preclusa;

-comunque, per le entrate comunali, il termine di prescrizione decorre da quando è precluso definitivamente il relativo recupero (con la perdita del potere di riscossione da parte dell'Ente);

-tutti i soggetti hanno avuto la piena possibilità di fare valere le proprie difese, essendo ben chiare le contestazioni di parte attrice;

-è emblematico che dei medesimi fatti si sia occupata la Procura della Repubblica, sotto il profilo penale;

-nel procedimento contabile la notifica del primo degli inviti interrompe la prescrizione per tutti gli interessati;

-in tutte le audizioni i convenuti, edotti delle contestazioni, non hanno mai eccepito una violazione del diritto di difesa;

-la medesima arch. [REDACTED] ha formalmente affermato che le impiegate [REDACTED] e [REDACTED] "non volevano lavorare" in mancanza di benefici accessori (straordinari).

L'avv. Pisani pone in evidenza, nel chiedere la condanna dei convenuti (anche con riferimento alle conclusioni scritte depositate da ultimo dalla precedente Procura), che:

-il danno alle casse comunali, consistente nelle mancate entrate per oneri concessori, deriva dalla consapevole inerzia da parte degli incolpati nell'attività di gestione e di riscossione;

-tra l'invito a dedurre e l'atto di citazione non vi è stato alcun mutamento della domanda tale da pregiudicare il diritto di difesa dei convenuti; comunque, il c.d. invito è un atto preprocessuale che non instaura un contraddittorio tra le parti;

-nell'atto introduttivo del giudizio e nella documentazione allegata si evincono in modo agevole il danno, la fattispecie causativa e le imputazioni soggettive dell'addebito (la citazione risponde pienamente ai requisiti dell'art. 164 c.p.c.);

-la conoscibilità del danno è intervenuta solo con l'esposto dell'illecito e con la segnalazione della Procura della Repubblica di Velletri; solo con le indagini da parte del Nucleo di P.T. di Roma si è potuto scoprire il danno prodotto dai convenuti;

-i convenuti si sono limitati ad attribuirsi vicendevolmente la responsabilità del mancato introito (l'arch. [REDACTED] riferendosi al personale ribelle e inaffidabile, il geom. [REDACTED] alle interferenze dell'arch. [REDACTED], la sig.ra [REDACTED] all'inerzia del dirigente [REDACTED]);

-emergono quindi le evidenti mancanze di iniziativa, ovvero le omissioni addebitabili a tutti i convenuti (le signore [REDACTED] e [REDACTED] si sono in particolare formalmente rifiutate di svolgere i propri compiti istituzionali, lamentando la mancanza di trattamento economico accessorio) ciascuno in ragione del proprio ruolo, rispettivamente di direzione, organizzazione e funzionamento del servizio.

L'avv. Baglioni, per [REDACTED], si è riportato ai propri atti scritti e alle conclusioni ivi dedotte ponendo in evidenza che:

-è in atti una comunicazione esplicativa in data 29.06.2016 dell'ing. Curci, che evidenzia le pratiche per le quali si è verificata la prescrizione, rideterminando l'effettivo danno a circa € 87.535,00;

-la memoria da ultimo tardivamente depositata dalla Procura non tiene conto della rideterminazione depositata dalla difesa dell'arch. [REDACTED];

-il *dies a quo* da cui partire per il decorso della prescrizione è il 03.02.2010 (esposto di consigliere comunale), mentre l'invito a controdedurre è stato notificato il 19.02.2015;

-la [REDACTED] si era difesa su n. 18 pratiche irregolari, che "spariscono dalla citazione"; l'atto introduttivo del giudizio si riferisce a altre e diverse pratiche;

-la [REDACTED] aveva a che fare con impiegati privi della volontà di provvedere sull'intero carico di lavoro assegnato; si era in realtà fattivamente attivata per "smuovere una situazione paludosa" nelle strutture comunali;

-il vero danno va determinato in base alla depositata nota in data 29.06.2016.

L'avv. Di Micco, per la convenuta [REDACTED], si è riportata ai propri atti scritti e alle eccezioni ivi dedotte, ponendo in evidenza che:

-la nota dell'ing. Curci del 29.06.2016 determina in eccesso il danno (che non è comunque superiore a 87mila euro), emergendo incongruenze fra gli atti che evidenziano oneri non più riscuotibili;

-la Procura aveva avuto contezza del danno già dal 2010, sicché nei confronti della [REDACTED] si è prescritta l'azione erariale;

-la [REDACTED] non ha mai avuto incarichi di recupero degli oneri pregressi, peraltro rivestendo la qualità di mero impiegato esecutivo.

L'avv. Mazzaracchio, per [REDACTED], si è riportato ai propri atti scritti e alle conclusioni ivi dedotte, ponendo in evidenza che:

-la stessa Amministrazione determina il danno presunto in 87mila euro (pur prendendo atto della diversa quantificazione conclusiva del danno da parte della Procura);

-la signora [REDACTED], lungi dal manifestare resistenza allo svolgimento del lavoro assegnato, doveva attendere a molteplici e gravosi compiti, pur essendo un semplice funzionario.

L'avv. Bertuzzi, per delega, si riporta agli atti scritti dell'avv. Bellotti e alle eccezioni ivi dedotte, prendendo atto della rideterminazione del danno da parte della Procura (pur nella tardività della produzione della memoria). Insiste nelle richieste scritte istruttorie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il presente giudizio concerne la responsabilità degli odierni convenuti,

chiamati in giudizio per avere, per effetto di omissioni e violazioni dei propri obblighi di servizio, ciascuno in relazione alle mansioni svolte (l'arch. [REDACTED] in qualità di dirigente del settore edilizia privata e urbanistica - assetto del territorio del Comune di [REDACTED], il geom. [REDACTED] nella veste di coordinatore dell'ufficio per la gestione e il controllo dei versamenti relativi agli oneri concessori e atti fideiussori, la signora [REDACTED] quale responsabile ufficio recuperi e oneri, la signora [REDACTED] in quanto istruttore amministrativo presso il settore tecnico, incaricata di coadiuvare la signora [REDACTED] nel controllo dei versamenti degli oneri), omesso di procedere alla riscossione di quanto dovuto dai costruttori beneficiari dei permessi a costruire, non applicando le sanzioni pecuniarie per il ritardato versamento e non escutendo le polizze fideiussorie previste per il caso di morosità.

Il pregiudizio alle casse pubbliche è da riconnettere alle mancate riscossioni di oneri concessori edilizi (tanto per gli oneri propriamente detti, che per le sanzioni), con riferimento alla prescrizione di quanto dovuto al Comune di [REDACTED] per gli anni 2005-2009, per un importo conclusivamente quantificato (con le conclusioni orali del rappresentante del P.M.) in complessivi € 98.760,33.

Resistono i convenuti con articolate argomentazioni in rito e nel merito.

In via pregiudiziale, si eccepisce:

-l'inammissibilità della citazione per non corrispondenza fra il c.d. *invito a dedurre* e l'atto di introduzione del giudizio;

-(preliminarmente, nel merito) l'intervenuta prescrizione, riferendosi i fatti dedotti anteriormente al previsto termine quinquennale dell'esercizio dell'azione, posta la piena conoscibilità, da parte dell'Amministrazione, dei fatti a base della domanda attorea, sin dal 2005.

L'infondatezza della domanda è stata generalmente rilevata sulla scorta del generale caos organizzativo del Comune di [REDACTED].

Ciascun convenuto ha poi rispettivamente ribaltato la responsabilità delle omesse riscossioni nei

confronti dei colleghi dirigenti e funzionari:

-l'arch. [REDACTED], sostanzialmente richiamandosi allo stato di abbandono del settore edilizio (di responsabilità del geom. [REDACTED]) sino al suo insediamento, nel marzo 2009;

-il geom. [REDACTED], rilevando che l'avvenuta prescrizione dei crediti comunali si è resa possibile solo a seguito dell'inerzia di funzionari e dirigenti successivamente al suo collocamento ad altro incarico, dal giugno 2009 (comunque, sino al 2009, riferendo l'esclusiva responsabilità dei funzionari addetti al controllo e alla gestione delle riscossioni);

-le signore [REDACTED] e [REDACTED], riferendo che non a loro (funzionarie) può riferirsi la responsabilità per l'evocato danno erariale, ma solo ai dirigenti succedutisi alla guida dell'Ufficio Edilizia privata.

Tutti i convenuti hanno affermato la propria estrema diligenza e coscienziosità nell'adempiere ai propri compiti di ufficio, negando la sussistenza, a proprio carico, di profili di dolo o di colpa grave nella propria condotta.

Nel corso della pubblica udienza i convenuti hanno sostanzialmente rilevato la tardività della produzione documentale (memoria corredata da atti) da parte della Procura, pur valorizzando l'operata rideterminazione del danno erariale.

Ciò premesso, il Giudicante, nel definire l'oggetto del presente giudizio, deve deliberare le dedotte questioni pregiudiziali.

Deve anzitutto rilevarsi la tardività del deposito documentale, da parte della Procura, in data 14.10.2016.

Nel contempo, va dato atto della modifica, in sede di conclusioni orali, delle richieste attoree; il Giudicante, di conseguenza, si pronuncia limitatamente alla minore richiesta risarcitoria formulata nella soprariferita sede dalla precedente Procura.

Occorre ancor preliminarmente osservare che con l'atto di intervento adesivo il Comune di [REDACTED] fa proprie le conclusioni espresse (rideterminate in sede dibattimentale dalla precedente Procura) da parte

attrice, con particolare riferimento alla quantificazione del danno (secondo le conclusioni scritte e orali pari a € 98.760,33).

La pregiudiziale eccezione di nullità per mancata corrispondenza tra il contenuto dell'invito e quello della domanda si manifesta, per consolidata giurisprudenza, manifestamente priva di giuridico pregio.

Al proposito rileva il Giudicante, sulla scorta delle perspicue indicazioni della giurisprudenza (cfr. Sez. Calabria, sent. n. 30/2015), che "le Sezioni Riunite di questa Corte, nel riconoscere all'invito a dedurre una funzione di garanzia della posizione soggettiva dell'invitato (Corte conti SS.RR. n.1/2007) e nell'escludere una sia pure indiretta anticipazione del contraddittorio giudiziale nella fase pre-processuale, ha ribadito che l'azione deve ritenersi esercitata solo con l'atto di citazione, per cui ben potrebbe darsi che non ricorra una totale corrispondenza tra il contenuto dell'invito a dedurre e quello della domanda e che possa, conseguentemente, configurarsi un certa difformità che riguardi i fatti e le valutazioni se non altro in relazione a quanto dedotto dagli interessati, difformità che, però, non può considerarsi causa di nullità della citazione se non altera il nucleo essenziale del *petitum* e della causa *petendi*".

Nel caso di specie risultano correttamente evidenziati tanto le specifiche condotte causali connotate, dall'elemento soggettivo della colpa grave, quanto il pregiudizio erariale da queste originatesi.

L'eccezione è quindi inammissibile.

Nel merito, in questo contesto, giova altresì rammentare che la prescrizione non può che decorrere dal momento dell'effettiva concretizzazione del danno erariale, che nella fattispecie coincide con la prescrizione e l'inesigibilità dei tributi in favore del Comune di [REDACTED], da riferire alle singole annualità (a partire dal 2010).

Poiché secondo il consolidato orientamento del giudice contabile (per tutte, cfr. SS.RR., sent. n. 7/QM/2000; Sez. Veneto, sent. n. 611/1998) il *dies a quo* della prescrizione coincide con il momento in

cui, con l'inesigibilità dei tributi, si è concretizzato l'evento dannoso, l'atto di citazione risulta pienamente tempestivo.

La condotta contestata ai convenuti ha determinato uno specifico danno, scaturito dal mancato incasso di oneri concessori da parte del Comune di [REDACTED] (cfr. note del Segretario generale del Comune di [REDACTED] in data 21.12.2015 e 04.03.2016).

In tal modo qualificato l'oggetto dello scrutinio di questo Giudicante, occorre definire il quadro di generale riferimento.

Il danno erariale emergente dagli atti (quantificato per largo difetto da parte attrice, per un importo totale di € 98.760,33) va a coincidere con i mancati incassi da parte del Comune (per effetto della sopravvenuta inesigibilità, per prescrizione, dei crediti).

Sebbene dalla valutazione degli atti emerga, in realtà, un recupero di oneri precluso per ben maggiori somme, il Giudicante, in linea con il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunziato, limita la propria delibazione al minor danno richiesto in sede di conclusioni orali dal P.M.

L'addebito risarcitorio non è tuttavia in solido, mancando in modo evidente, contrariamente a quanto affermato dalla precedente Procura, la dimostrazione di un articolato disegno doloso da parte dei convenuti.

I convenuti, dando prova di disinvolta noncuranza, dando prova di scarsa attitudine a ricoprire un pubblico ufficio, hanno, ciascuno per il settore di competenza, colposamente trascurato le attività propedeutiche alla riscossione degli oneri concessori dovuti all'ente locale (cfr. relazione del Nucleo di P.T. di Roma, in data 06.11.2012).

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri ha segnalato (cfr. nota in data 09.11.2010, nel quadro del procedimento penale n. 11137/10 R.G.N.R.) che delle 42 pratiche edilizie del Comune di [REDACTED] analizzate, ben 18 sono risultate irregolari.

A seguito dell'istruttoria della Procura contabile sono successivamente emerse più numerose e gravi irregolarità nella gestione delle pratiche edilizie.

L'arch. [REDACTED] in qualità di dirigente del settore edilizia privata e urbanistica - assetto del territorio del Comune di [REDACTED], ha mancato di esercitare qualsiasi funzione propulsiva in ordine alla corretta gestione delle pratiche relative agli oneri concessori, tanto per quanto concerne a) la determinazione degli stessi, che per b) la vigilanza sugli atti di riscossione, in questo contesto, considerate le funzioni dirigenziali esercitate e i poteri ad esse connesse, alla condotta antidoverosa della convenuta deve essere ricondotta una maggiore efficienza nella causazione del danno. La medesima dirigente, a fronte di rimostranze del personale non disposto a prestare correttamente la propria attività lavorativa ([REDACTED] e [REDACTED]), ha dichiarato, espressamente, di "volersi disinteressare del settore edilizia privata e urbanistica".

Il geom. [REDACTED], nella sua qualità di coordinatore dell'ufficio per la gestione e il controllo dei versamenti relativi agli oneri concessori e atti fideiussori, ha parimenti dimostrato assoluto disinteresse nella verifica delle attività degli impiegati sottoposti, agevolando il massimo lassismo nell'amministrazione comunale (che peraltro egli riconduce a non meglio precisati fattori esterni, sebbene titolare di precisi compiti gestionali e responsabile dei risultati dell'ufficio coordinato).

Tanto l'arch. [REDACTED] che il geom. [REDACTED] risultano avere omesso significativi adempimenti in relazione al completamento, dal punto di vista documentale, delle pratiche edilizie (tanto più in un contesto in cui era assente, da parte del soggetto interessato, la comunicazione di inizio e fine lavori); la situazione del disordine tollerato dai predetti convenuti risulta evidente dall'assenza di un elenco completo delle pratiche che sono state rilasciate nel corso degli anni, necessario per effettuare un controllo completo di tutti i permessi di costruire.

Alla signora [REDACTED], contrariamente a quanto da lei eccepito, erano intestate precise

responsabilità nell'Ufficio recuperi e oneri, connesse alla riscossione degli oneri di costruzione e dei relativi accessori (con conseguenti compiti di quantificazione e irrogazione di sanzioni pecuniarie, nonché di escussione delle polizze fideiussorie per morosità).

La signora [REDACTED], istruttore amministrativo presso il settore tecnico, incaricata di coadiuvare la signora [REDACTED] nel controllo dei versamenti degli oneri, ha eccepito di non avere avuto alcuna responsabilità, in quanto funzionaria a suo dire "con compiti meramente esecutivi".

In disparte la manifesta contraddittorietà dell'eccezione, in quanto la qualifica di funzionario (abilitato a trasmettere all'esterno la volontà dell'Amministrazione) è in radice incompatibile con compiti esecutivi (quali quelli dell'archivista o del commesso), alla convenuta risultano specificamente affidati compiti di riscossione di quanto dovuto dai costruttori beneficiari dei permessi a costruire; alla medesima è puntualmente addebitata la mancata applicazione delle sanzioni pecuniarie per il ritardato versamento e la mancata escussione delle polizze fideiussorie previste per il caso di morosità.

E' da segnalare che le due funzionarie ([REDACTED] e [REDACTED]), unendosi a un trasandato coro impiegatizio, hanno opposto diffuse rimostranze a ordini di servizio riguardanti carichi di lavoro a loro dire eccessivamente impegnativi; in tale contesto le medesime, ritenendosi non adeguatamente remunerate con il trattamento economico accessorio (straordinario), risultano avere consapevolmente rallentato le attività istituzionali dell'ufficio di appartenenza, determinando causalmente i mancati recuperi monetari da parte dell'Amministrazione di [REDACTED].

La Sezione ritiene pertanto che, ai sensi dell'art. 52 del r.d. 12.7.1934, n. 1214, il danno erariale di complessivi € 98.760,33) debba essere posto a carico dei convenuti nei termini seguenti:

arch. [REDACTED], per € 39.504,13;

geom. [REDACTED], per € 29.628,10;

sig.ra [REDACTED], per € 14.814,05;

sig.ra [REDACTED], per € 14,814,05.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, definitivamente pronunciando

CONDANNA

[REDACTED] al pagamento in favore del Comune di [REDACTED] della somma di complessivi € 39.504,33 (trentanovemilacinquecentoquattro/33), comprensivi di rivalutazione, oltre agli interessi dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo saldo;

[REDACTED] al pagamento in favore del Comune di [REDACTED] della somma di complessivi € 14.814,05 (quattordicimilaottocentoquattordici/05), comprensivi di rivalutazione, oltre agli interessi dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo saldo;

[REDACTED] al pagamento in favore del Comune di [REDACTED] della somma di complessivi € 14.814,05 (quattordicimilaottocentoquattordici/05), comprensivi di rivalutazione, oltre agli interessi dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo saldo;

[REDACTED] al pagamento in favore del Comune di [REDACTED] della somma di complessivi € 29.628,10 (ventinovemilaseicentoventotto/10), comprensivi di rivalutazione, oltre agli interessi dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo saldo;

condanna altresì gli stessi al pagamento delle spese di giustizia, che sino alla pubblicazione della sentenza si liquidano in € 2.652,53 (duemilaseicentocinquantadue/53).

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18.10.2016

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to dott. Marcovalerio Pozzato

F.to dott.ssa Piera Maggi

Deposito del 8 novembre 2016.

IL DIRIGENTE
F.to Dott.ssa Marina CALABRESI